



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**R.G. TF n. 4/2021**

Riunitosi in videoconferenza, come previsto dall'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), il Tribunale Federale composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente, relatore est.

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso *ex art. 3*, comma 6 dello Statuto delle Sezioni TSN proposto a mezzo pec in data 14 aprile 2021 dai Sig.ri ZINNANTI Salvatore, D'AMICO Giovanni Battista, GIGLIO Bernardo e ABBRUSCATO Antonino, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Cambria ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Palermo, alla via Catania 51, "*avverso il Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Troia Antonino*", per il diniego opposto al rinnovo di iscrizione alla sezione TSN di Palermo e al tesseramento UITTS per l'anno 2021, nonché dei Sig.ri Piazza Claudio, Alessi Antonino, Montalbano Francesco Paolo e Lupo Massimo, nella qualità di membri del Consiglio Direttivo per il loro "*comportamento illegittimo ed omissivo evidenziatosi nella mancata scrupolosa verifica sulla legittimità degli atti*".

**FATTO**

- Con ricorso datato 9 aprile 2021, trasmesso a questo Tribunale in data 19 aprile 2021, i Sig.ri ZINNANTI Salvatore, D'AMICO Giovanni Battista, ABBRUSCATO e Antonino GIGLIO Bernardo adivano il Tribunale Federale, lamentando che: rispettivamente, in data 22 marzo 2021 i primi tre e 27 marzo 2021 il quarto presentavano domanda per procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e al tesseramento UITTS 2021, corredata della documentazione di rito unitamente alla contabile del bonifico effettuato per l'importo corrispondente alla quota annuale dovuta. I ricorrenti, successivamente, si vedevano recapitare una pec a firma del Presidente della sezione TSN di Palermo, Sig. Antonino Troia, con la quale lo stesso comunicava di aver disposto lo storno del bonifico in attesa della valutazione delle domande di rinnovo da parte del Consiglio Direttivo. Infine, in data 1 aprile 2021 tutti, con comunicazione via pec a firma del Presidente della Sezione Antonino Troia, si vedevano restituire le domande e, conseguentemente, opporre rifiuto al rinnovo per irregolarità della domanda.
- Il diniego di rinnovo, in particolare, si fondava per tutti sulla intervenuta revoca dell'incarico di Istruttore presso la Sezione TSN di Palermo nonché su presunte imprecisioni formali ed errori materiali nella compilazione del modulo variamente declinati per ciascun ricorrente. Quanto alla legittimità del diniego di rinnovo, i ricorrenti deducevano che lo stesso era stato assunto in violazione delle norme statutarie e dell'ordinamento sportivo ed in assenza dei presupposti legittimanti. In particolare, i ricorrenti argomentavano anzitutto



che, a termini dell'art. 3, comma 11 dello Statuto delle Sezioni, l'iscrizione ha carattere continuativo e la continuità va confermata attraverso il pagamento della quota annuale ed il tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno; che i requisiti richiesti per l'iscrizione non erano venuti meno essendo essi ad oggi in possesso dei requisiti morali e psico-fisici necessari; che il diniego di iscrizione esorbita dai poteri del Presidente sezionale essendo riservato *ex art.* 3 dello Statuto delle Sezioni al Consiglio Direttivo che non si sarebbe, viceversa, mai pronunciato in tal senso nell'occasione.

Concludevano, quindi, chiedendo: la declaratoria di illegittimità del comportamento, nella circostanza tenuto, dal Presidente della Sezione TSN di Palermo Sig. Antonino Troia e del Consiglio Direttivo e per l'effetto di ordinare e/o intimare al Presidente della Sezione TSN di dare immediato corso al rinnovo dell'iscrizione dei ricorrenti alla Sezione TSN di Palermo e di Tesseramento UITA per l'anno 2021 con decorrenza dalla domanda di rinnovo al fine di mantenere la continuità ed anzianità di iscrizione; di agire verso i sig.gri Piazza Claudio, Alessi Antonino, Montalbano Francesco Paolo e Lupo Massimo, nella qualità di membri del Consiglio Direttivo, per il loro comportamento omissivo e illegittimo evidenziatosi nella mancata verifica della legittimità degli atti; di invitare e/o diffidare il Presidente della Sezione TSN di Palermo Sig. Antonino Troia dal porre in essere, anche in futuro, i medesimi comportamenti verso i ricorrenti e verso terzi; in ultimo, l'applicazione nei confronti del Sig. Antonino Troia, Presidente della Sezione TSN di Palermo, delle sanzioni previste dall'art. 27 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia per lite temeraria.

- Con ordinanza *ex art.* 34 lett. E) del Regolamento di Giustizia del 22 aprile 2021, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza in camera di consiglio non partecipata per la trattazione scritta del ricorso per il giorno 21 maggio 2021.
- In data 15 maggio 2021 si costituiva in rappresentanza del sig. Antonino Troia l'avv. Marco Guerriero il quale eccepiva: a) l'improponibilità e irricevibilità del ricorso per violazione dell'art. 5, comma 3 dello Statuto delle Sezioni in quanto i ricorrenti, a suo dire, avrebbero dovuto adire la Procura federale; b) l'inammissibilità del ricorso collettivo o cumulativo; c) l'inammissibilità delle domande in quanto asseritamente finalizzate ad un *facere* infungibile; d) nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto nel premettere che il rinnovo dell'iscrizione non è automatico ma si consegue soltanto all'esito di un procedimento di valutazione delle domande, argomentava, da un lato, che la restituzione delle stesse per contestate irregolarità non costituiva provvedimento di rigetto, dall'altro che le irregolarità ne impedivano l'accoglimento in quanto, oltre ad aver commesso alcune imprecisioni ed errori formali indicati nella lettera di restituzione, tutti i ricorrenti avevano barrato erroneamente la qualifica di "Istruttore Istituzionale UITA" pur consapevoli che con nota dell'ottobre 2020 ad essi erano stati revocati dal Presidente di Sezione tutti gli incarichi fiduciari e deleghe, ivi compreso l'incarico di Istruttore.
- Entrambe le parti depositavano nei termini note di trattazione scritta.
- Alla seduta del 21 maggio 2021, l'Avv. Di Gregorio, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso; il Tribunale, quindi, disponeva l'integrazione del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva UITA, *ex art.* 21 Reg. Giust., da parte dei ricorrenti Giovanni Battista D'Amico, Bernardo Giglio e Antonino Abbruscato, nonché l'acquisizione



dei verbali con i quali sarebbe stato adottato dal Presidente della Sezione TSN di Palermo e dal Consiglio Direttivo il provvedimento di restituzione delle istanze di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021 riferita a ciascun ricorrente, concedendo termine entro il 28 maggio 2021 per detti incumbenti e riservandosi all'esito ogni provvedimento.

- Con ordinanza resa in data 3 giugno 2021 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza e all'esito dell'esame della documentazione prodotta, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino all'8 giugno 2021 per le conclusioni e fino all'11 giugno per eventuali repliche.
- Entrambe le parti depositavano memorie conclusionali e repliche nei termini assegnati.

## MOTIVI

Il Collegio ritiene che il ricorso merita di essere accolto nei limiti di cui *infra*.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improponibilità e irricevibilità del ricorso per non essere stato proposto innanzi alla Procura Federale ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto delle Sezioni.

In linea con la costante giurisprudenza di questo Tribunale, si osserva che avverso i provvedimenti di sospensione e diniego di iscrizione l'art. 3, comma 6 dello Statuto delle Sezioni preveda, laddove il provvedimento non sia rimesso al Collegio dei Probiviri o al Probiviro unico, la possibilità di ricorso diretto alla Commissione di disciplina dell'UITTS, ora Tribunale Federale. Trattandosi di norma che disciplina il procedimento in ragione della materia oggetto di trattazione, a nulla rileva, ai fini della individuazione del rito e della competenza, che il rifiuto di provvedere al rinnovo dell'iscrizione provenga da organo incompetente (nel caso specifico Presidente anziché Consiglio Direttivo) o sia contenuto in un atto che non abbia i crismi formali della delibera consiliare di diniego bensì in una comunicazione succintamente motivata di restituzione della domanda di rinnovo e preavviso di storno della quota annuale versata. Infatti, al di là dell'aspetto formale, ciò che rileva è il contenuto sostanziale dell'atto impugnato che indubitabilmente, nel caso specifico, è destinato a incidere sulla posizione giuridica dei ricorrenti producendo gli effetti di un provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo.

Parimenti, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto in forma collettiva o cumulativa formulata dalla difesa del Presidente della Sezione TSN di Palermo non può considerarsi fondata.

L'eccezione trarrebbe motivo, a dire del resistente, dalla circostanza che il Regolamento di Giustizia UITTS non prevedrebbe esplicitamente l'ipotesi di ricorso cumulativo e che la Deliberazione del Commissario Straordinario UITTS n. 83/18 del 2 agosto 2018, che determina gli importi per l'accesso ai servizi di giustizia, avrebbe modificato il Codice di Giustizia imponendo un divieto alla presentazione di ricorsi cumulativi.

L'eccezione appare evidentemente priva di pregio in quanto, al di là del fatto che i principi che governano la gerarchia delle fonti non consentirebbero che una deliberazione del Commissario Straordinario possa modificare il Codice di Giustizia, si rileva che nessuna delle predette disposizioni sancisce né espressamente né implicitamente un divieto di presentazione di ricorsi collettivi o cumulativi. Tale divieto non può certamente evincersi dal solo utilizzo di locuzioni al singolare nelle disposizioni del Codice di Giustizia UITTS che disciplinano la presentazione del



ricorso né, tantomeno, da una norma regolamentare che si limita a fissare la misura del contributo per la presentazione del singolo ricorso. Pertanto, in mancanza di un simile divieto, è sufficiente che sussistano ragioni di connessione che giustifichino il *simultaneus processus*. Nel caso di specie si ritiene che tra le cause sussista un rapporto di connessione oggettiva, quantomeno impropria, dipendendo la decisione, almeno parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni la cui decisione separata potrebbe dar luogo a contrasti di giudicato. In termini contabili, peraltro, onde scongiurare l'abuso dello strumento processuale a fini elusivi del pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, prima dell'esame del ricorso si è richiesto ed ottenuto una integrazione del versamento così da conseguire da ciascun ricorrente la corresponsione dell'intero contributo.

Esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali di rito, passando, quindi, all'esame del merito del ricorso va sottoposta a scrutinio l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto, così come formulata, conterrebbe la richiesta di condanna del Presidente della Sezione TSN di Palermo ad un *facere* infungibile incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio.

Al riguardo, al di là delle espressioni letterali, il Collegio ritiene di conformarsi al proprio costante orientamento in linea con la Suprema Corte laddove afferma che il Giudice «*ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra le molte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003)*» (Cass. civ., Sez. 3, 9 novembre 2017, n. 26511).

In altri termini, ad avviso del Collegio, è necessario individuare - al di là delle espressioni letterali impiegate dalle parti - il contenuto sostanziale della domanda, con specifico riguardo alle finalità perseguite nel giudizio da chi l'ha proposta, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.

Sulla scorta di quanto precede, appare indubbio che i ricorrenti facciano espressa domanda di accertamento dell'illegittimità alla luce dei motivi di ricorso della restituzione delle domande di rinnovo operata dal Presidente di Sezione e l'accertamento conseguente del proprio diritto al rinnovo dell'iscrizione e tesseramento per l'anno 2021 a far data dalla domanda di rinnovo con la rimozione degli effetti del diniego stesso ai fini della continuità e dell'anzianità di iscrizione, rimozione degli effetti che consegue naturalmente all'annullamento del provvedimento ritenuto viziato.

Così qualificata, come domanda di accertamento e annullamento, la domanda è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.

Si ritiene doverosamente premettere, ancora una volta, il richiamo ad un principio consolidato già oggetto di diversi pronunciamenti della Commissione di Disciplina, prima e di questo Tribunale, poi, in ordine alla natura del rinnovo annuale di iscrizione alle Sezioni TSN.

L'art. 3 dello Statuto delle Sezioni, titolato “*Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione*“, al comma 5 recita “*Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. (...) La domanda di ammissione ad iscritto volontario*



*può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto”.*

Nel successivo comma 6 del medesimo articolo è stabilito *“L'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Probiviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento.(...)”*

Il successivo comma 11, infine, chiarisce che *“l'iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all'UITIS entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4.”*

Dall'esame delle disposizioni che precedono si desume, come peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questo Ente, che l'iscrizione, una volta effettuata, abbia carattere continuativo, rinnovandosi di anno in anno attraverso il pagamento della quota annuale (cfr. comma 11 art. 3 Statuto Sezioni).

L'unico vaglio che è consentito in sede di rinnovo attiene l'eventuale mantenimento dei requisiti morali e psico-fisici per l'iscrizione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto delle Sezioni ed unicamente a tal fine il Manifesto 2021, che comunque costituisce fonte di rango secondario, prevede che in sede di rinnovo debba essere presentata domanda sottoscritta corredata dei documenti e dichiarazioni autocertificate attestanti il possesso dei requisiti.

È soltanto il venir meno di tali requisiti che legittima il Consiglio Direttivo, e non già il Presidente di Sezione, a sospendere o negare il rinnovo adottando la procedura di cui all'art. 5, comma 6 dello Statuto delle Sezioni e unicamente da tali motivazioni il provvedimento deve essere sorretto.

E' evidente, invece, che al Presidente non è conferito statutariamente alcun potere di diniego del rinnovo dell'iscrizione avendo, semmai, soltanto il potere di sospendere l'iscritto in via cautelare, ex art. 25, commi 8 e 9 dello Statuto delle Sezioni, sempre che sussistano gravi e fondati motivi, dandone comunicazione all'UITIS oppure, alternativamente, denunciare i fatti direttamente alla Procura Federale.

Nel caso di specie non risulta si sia realizzata nessuna delle due ipotesi sopra delineate, né l'adozione di un provvedimento presidenziale ai sensi dell'art. 25, commi 8 e 9 dello Statuto, né un provvedimento del Consiglio Direttivo a termini dell'art. 3 comma 6 dello Statuto delle Sezioni, tale non potendosi considerare il verbale n. 7 del 6 aprile 2021 con il quale il Consiglio prende atto della restituzione delle domande ad opera del Presidente.

Dall'esame dei fatti allegati e provati risulta incontestabilmente che i ricorrenti avessero tutti presentato entro il termine del 31 marzo 2021, perché fosse riconosciuta la continuità del tesseramento, domanda compilata di rinnovo corredata dalla ricevuta di bonifico della quota annuale associativa e la documentazione a corredo, nel caso specifico porto d'armi in corso di validità.

I rilievi mossi dal Presidente Troia all'atto della restituzione delle domande attengono, per tutti i ricorrenti, alla circostanza di aver barrato erroneamente la qualifica di *“Istruttore Istituzionale UITIS”* pur consapevoli che con nota dell'ottobre 2020 ad essi erano stati revocati dal Presidente di Sezione tutti gli incarichi fiduciari e deleghe ivi compreso l'incarico di Istruttore.



In vero, al di là degli incarichi fiduciari conferiti o revocati dal Presidente, è indubitabile e risulta *per tabulas* che i ricorrenti chiedevano il rinnovo dell'iscrizione sulla base della loro attuale qualifica derivante loro dall'iscrizione all'Albo Nazionale Istruttori Istituzionali UITTS che equivale, a termini dell'art. 2 dell'Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITTS, a "*certificazione formale di competenze rispetto a precisi standard di riferimento predisposti dall'UITTS*". Gli altri rilievi contestati attengono a imprecisioni ed errori materiali nella compilazione delle domande, taluni ininfluenti, altri, quale l'erronea indicazione della data di rilascio del porto d'armi, evidentemente superati dall'allegazione della copia del documento. Ad un esame puntuale dei rilievi mossi il Collegio ritiene che, allo stato dell'attuale normativa, nessuno di essi fosse in grado di giustificare un diniego di rinnovo operato, peraltro, successivamente allo spirare del termine del 31 marzo 2021 vanificando ogni possibilità di rettifica senza pregiudicare la garanzia di continuità del tesseramento.

L'insussistenza delle ragioni ostantive opposte dal Presidente Troia al rinnovo annuale dell'iscrizione dei ricorrenti, consente di affermare che il comportamento tenuto dallo stesso, integrante, di fatto, un provvedimento di diniego, per i vizi che lo affliggono sia assolutamente illegittimo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda dei ricorrenti volta all'annullamento del predetto provvedimento di diniego al rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021.

Il Collegio, invece, ritiene di non accogliere le ulteriori domande svolte dai ricorrenti aventi ad oggetto 1) l'«*agire verso Piazza Claudio, Alessi Antonino, Montalbano Francesco Paolo e Lupo Massimo, membri del Consiglio Direttivo per il comportamento omissivo evidenziatosi nel non avere effettuato diligente controllo della legittimità degli atti*» e 2) il «*diffidare il Presidente della Sezione TSN di Palermo, Troia Antonino, dal porre in essere, anche in un eventuale futuro, medesimo comportamento sia nei confronti del sottoscritto che di qualsivoglia altro Socio*» nonché quella volta all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art 27, commi 1 e 2 Reg. Giust. per lite temeraria.

Per quanto riguarda la domanda rivolta nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo si ritiene che essi non abbiano avuto alcun ruolo nella vicenda in esame essendo stati oggetto, da quanto risulta, di una semplice informativa *ex post* dell'operato del Presidente. In ogni caso, e ferma la considerazione che precede, il dover semplicemente «*agire*» nei confronti del Consiglio Direttivo, senza indicare alcuna specifica richiesta, comporta l'assoluta indeterminatezza della domanda svolta.

Per quanto attiene, invece, la domanda nei confronti del Presidente della Sezione, volta a diffidare lo stesso dal tenere in futuro un comportamento, simile a quello posto in essere in danno dei ricorrenti anche nei confronti di altri, è del tutto evidente che non rientra nei poteri del Collegio assumere decisioni di censura e controllo su eventuali violazioni future.

Quanto, infine, alla invocata applicazione delle sanzioni per lite temeraria *ex art. 27*, commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia, il Collegio non ritiene ricorrano i presupposti per l'irrogazione delle stesse atteso l'accoglimento solo parziale delle domande.

## **P.Q.M.**

Visti gli artt. 3 e 25 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, accertata l'illegittimità del diniego opposto dal Presidente della Sezione TSN di Palermo alla richiesta di rinnovo di iscrizione e



tesseramento per l'anno 2021, dei ricorrenti Sig.ri ZINNANTI Salvatore, D'AMICO Giovanni Battista, GIGLIO Bernardo e ABBRUSCATO Antonino, lo annulla, per le ragioni di cui in motivazione con effetto a far data dalla presentazione delle domande di rinnovo ai fini della continuità delle iscrizioni. Rigetta ogni altra domanda.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Palermo, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, per il seguito di competenza, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 5 luglio 2021

Il Presidente

F.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente

F.to Avv. Silvana Panzera

Il Componente

F.to Avv. Luca Di Gregorio